



Ecc.mo T.A.R. ABRUZZO
- Sede di Pescara -

RICORSO
PER LA SIG.RA

COGNOME	NOME	NATO/A A	IN DATA	CODICE FISCALE
SCARCELLO	CONCETTA	COSENZA	07/06/2003	SCRCCT03H47D086N

rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Romano, C.F. RMNGCM89S28F839Q, del Foro di Napoli Nord, giusta procura in calce, con domicilio digitale *ex lege* come da PEC da Registri di Giustizia giacomo.romano@arubapec.it (Fax: 081-18851877)

- **ricorrente** -

CONTRO

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti, C.F. 93002750698, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata *ex lege* in L'Aquila, c/o Complesso Monumentale di San Domenico

- **resistente** -

PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'efficacia

- della nota prot. n. **74576/2024**, datata **30.09.2024** e notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Segreteria Studenti dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti denega l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti, in contrasto con quanto recentemente statuito da Codesto T.A.R. con sentenze che risultano già passate in cosa giudicata;

- ove occorra, dell'avviso di trasferimento adottato dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Ateneo in pari data nonché – ove occorra – della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020;

- ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. n. 1414/2019 del 19.07.2019 con il quale l'Università ha adottato la "Disciplina trasferimenti e passaggi" pubblicata sul sito *web* dell'Ateneo in data 22.07.2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2019/2020 nonché – ove occorra e nei limiti di interesse – del D.R. n. 932/2020 del 24.07.2020 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 28.07.2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2020/2021 nonché – ove occorra e nei limiti di interesse – del Manifesto degli Studi per gli a.a. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con relativi allegati;

- ove occorra, del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3.3.2019, nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché – ove occorra – del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1.1.2020 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché –

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

ove occorra – del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1.1.2021 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché – ove occorra – del D.R. n. 1046/2022 prot. n. 49470 del 6.7.2022 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché – ove occorra – del D.R. n. 230/2023 prot. n. 10392 del 9.2.2023 nella parte in cui, all'art. 7, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché – ove occorra – del D.R. n. 771/2024 prot. n. 25449 del 28.03.2024 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia;

- ove occorra, dell'Avviso, privo di protocollo, del 18.01.2021 a firma della Responsabile della Segreteria Studenti, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si comunica, in difetto di una verificabile istruttoria, la mancanza di posti disponibili per gli anni successivi al primo dei CdLM in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché, in maniera spuria ed arbitraria, che *<<per l'anno 2020/2021 è inibita la possibilità di accoglimento di qualsivoglia richiesta di trasferimento presso questo Ateneo>>*;

- ove occorra, del D.R. 1467/2023 prot. n. 66541 del 28 settembre 2023 pubblicato sul sito istituzionale d'Ateneo in data 29 settembre 2023 con il quale si afferma, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurime statuizioni passate in cosa giudicata, che *<<Per l'anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l'impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento>>*;

- anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai *“requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”*, il Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia, il Regolamento di Ateneo, nonché lo Statuto di Ateneo

E PER L'ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al Corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara previa valutazione del *curriculum studiorum*

FATTO

1. L'odierna ricorrente è iscritta al secondo anno regolare, nell'a.a. 2023/2024, al Corso di Laurea Triennale in Biologia (L-13, Classe delle lauree in Scienze Biologiche di cui al D.M. 270/2004), presso l'Università della Calabria, ove ha conseguito **57 CFU**.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

2. Avendo, pertanto, maturato numerosi CFU, conseguiti in diverse materie afferenti il percorso di laurea in medicina e chirurgia, l'odierna parte ricorrente, in data 04.09.2024, ha inoltrato all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti, ex art. 38, co. 9 del Regolamento di Ateneo, istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia previa valutazione del *curriculum studiorum* che ha allegato all'istanza unitamente ai documenti attestanti i crediti formativi acquisiti, gli esami sostenuti e le relative votazioni ottenute.

3. La responsabile della Segreteria Studenti dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti, dott.ssa Giulia Zona, con l'impugnata nota del giorno 30.09.2024, ha rigettato la domanda di immatricolazione ad anno successivo al primo sul presupposto, tra l'altro, che: <<...*le modalità d'immatricolazione per gli anni successivi al primo sono disciplinate al pari di qualsiasi altro concorso pubblico e i termini di presentazione delle istanze, le modalità di deposito ed i requisiti di partecipazione non possono essere in alcun modo derogati...*>>.

3.1. L'Ateneo non ha disposto la richiesta immatricolazione poiché è stato rappresentato che <<...*non è allo stato possibile procedere alla pubblicazione di avviso per la presentazione delle istanze e domande di ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento – passaggio di corso - equipollenza titolo al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in assenza di posti definitivamente disponibili...*>>.

L'attività della Commissione Curricula è stata ritenuta dalla Segreteria Studenti dell'Ateneo resistente <<...*del tutto inutile...*>> e, pertanto, <<...*l'istanza è (stata) acquisita come previsto senza esito...*>>

4. Il detto provvedimento è stato adottato malgrado in numerosissimi precedenti Codesto Tribunale abbia stabilito la meritevolezza di tutela della pretesa degli studenti provenienti da altri Corsi affini e/o Università estere al trasferimento al Corso di Medicina e Chirurgia previa valutazione dei crediti formativi conseguiti ed a prescindere dai posti disponibili per il trasferimento, nel senso che questi ultimi devono essere adeguati alla domanda concretamente prevedibile (cfr., ex plurimis, **T.A.R. Pescara n. 101/2020**; cfr., poi, la **sent. 14 ottobre 2020, n. 283 – passata in cosa giudicata – che ha annullato, per le ragioni ivi specificate, il suddetto avviso di trasferimento adottato dall'Ateneo con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019**: <<...*il bando impugnato, per come formulato, si traduce di fatto nella esclusione dalla iscrizione dei soggetti che non abbiano superato il test per la ammissione al primo anno e pertanto il ricorso sul punto si appalesa fondato conseguendone l'annullamento del bando essendo venuto meno in quanto dichiarato illegittimo il presupposto decreto ministeriale di programmazione dei posti disponibili, nonché poiché impositivo di criteri selettivi discriminatori basati solo sulla valutazione del percorso di studi e non anche sulla attinenza dei titoli di laurea affini, sul curriculum e sulla esperienza professionale acquisita dal candidato...*>>).

4.1. Codesto T.A.R., sulla questione, ha pronunciato, poi, numerose sentenze "brevi" in seguito alla camera di consiglio del 12 febbraio 2021.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Con le citate sentenze è stato evidenziato, tra l'altro: <<...*che rispetto alle istanze di iscrizione ad anni successivi al primo per le Facoltà a numero chiuso, questo T.a.r., per l'anno accademico 2019/2020, ha, in un primo momento accolto i ricorsi per silentium effettuati dagli studenti ricorrenti di provenienza da altre sedi o Facoltà, e, in seguito all'impugnazione del bando per i trasferimenti pubblicato per il detto anno accademico il 3.12.2019 con avviso di trasferimento rep.n.2554/19 prot.88857 del 2.12.2019, a partire dal ricorso iscritto al n.189/2020 definito con sentenza n.283 del 25.09.2020, ha annullato il bando ritenendo fondate le censure circa la natura palesemente discriminatoria dell'atto in specie sul requisito del numero minimo di crediti formativi per accedere al corso; che, con la medesima pronuncia n. 283/2020, e allo stesso modo su casi analoghi con altre successive sentenze, non fatte oggetto di gravame da parte dell'amministrazione resistente, come confermato in sede di discussione orale, questo T.a.r, avendo annullato il bando di selezione per i trasferimenti dell'anno 2019/2020, e dando atto dell'intervenuto annullamento con sentenza del Consiglio di Stato n.5429 dell'11.09.2020 del d.m. 28 giugno 2018 n.524 di determinazione del fabbisogno formativo a causa del disallineamento con la offerta formativa universitaria, e della insussistenza di un limite numerico ragionevolmente imposto per l'accesso tramite trasferimento, ha accolto i ricorsi proposti da studenti che avevano fatto domanda di trasferimento "ai fini del riesame" nelle more della elaborazione di criteri uniformi secondo i principi enunciati in motivazione e previa elaborazione di criteri generali e astratti valevoli per tutti i candidati e corsi di laurea con crediti riconoscibili...>>.*

È stato, così, ordinato all'Università degli Studi "G.d'Annunzio" di Chieti-Pescara di <<...**procedere all'effettuazione della ricognizione dei posti da poter rendere disponibili sulla base dei principi sopra enunciati, e alla conseguente pubblicazione, sussistendone i presupposti, del relativo avviso...**>>; al contempo, è stato nominato un Commissario *ad acta*, individuato nella persona del Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca <<...**che interverrà d'ufficio in via sostitutiva, nel caso di persistente inadempimento al trentunesimo giorno dalla comunicazione della presente all'Università...**>>.

4.2. Si evidenzia che alcune sentenze risultano già **passate in cosa giudicata** per mancata impugnazione nel "termine breve" decorrente dalla notificazione (cfr., *ex plurimis*, **T.A.R. Pescara, n. 163/2021 confermata da Cons. Stato n. 7091/2021**).

Con la citata sentenza Codesto T.A.R. ha precisato che il Commissario *ad acta* dovrà necessariamente aver <<...**cura che tutte le attività vengano svolte in maniera uniforme e unitaria per tutti i ricorrenti (cfr ex plurimis sentenza T.a.r. Pescara n.87 del 20.02.2021)...**>> (cfr. sent. nn. 157, 161 e 166 del 2021, **pure coperte da giudicato**).

I giudicati formatisi, infatti, non possono che spiegare effetti erga omnes dal momento che viene in rilievo un'attività generale.

Invero, per effetto del giudicato già formatosi sulle citate sentenze l'Ateneo ovvero il Commissario *ad acta* dovranno, evidentemente, procedere in ogni caso alle attività analiticamente indicate da Codesto Tribunale e ciò dovranno fare *avendo cura che tutte le attività vengano svolte in maniera uniforme e unitaria per tutti i ricorrenti*.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

5. L'Amministrazione non ha ottemperato alle predette sentenze evitando di porre in essere il procedimento delineato da Codesto T.A.R. al fine di valutare tutte le istanze di trasferimento.

Ed invero, con sentenza del 29 maggio 2021, n. 275 (resa in ottemperanza alla citata sentenza del 20 febbraio 2021, n. 87), è già stato evidenziato <<...**il carattere evidentemente elusivo della ricognizione effettuata dall'amministrazione al di fuori dei parametri fissati da questo Collegio**...>>; Codesto T.A.R., sul punto, ha infatti ampiamente chiarito che: <<...*il parametro dell'offerta formativa potenziale (che comunque deve essere accertato ed esplicito in modo veritiero, chiaro e intellegibile, nonchè motivato con una tabella di corrispondenza a tutti i parametri previsti dalle norme di legge e regolamentari) non è da ritenere un dato rigido e immutabile nel tempo (una mera fotografia dell'esistente) ma deve essere ritenuto appunto flessibile e funzionalmente orientato, in quanto si deve costantemente adeguare a quelle che sono le mutate esigenze formative, sia degli studenti che partecipano alla selezione di ingresso al primo anno sia di quelli che chiedono il trasferimento da altri corsi affini, non potendo perdurare una costante situazione di inadeguatezza formativa resa palese dal proliferare, non solo a livello locale, dei contenziosi come quello di specie (T.A.R. Pescara, sentenze nn. 58, 68, 73, 74, 80, 84, 86, 87, 126, 163 del 2021, passate in giudicato)*...>>.

Codesto T.A.R. ha, infatti, già accertato <<...una certa contraddittorietà e dunque difetto di istruttoria nella ricognizione dei posti disponibili (cfr. a esempio la nota prot. n. 34159 del 12 giugno 2020 e la nota del 17 marzo 2021 dell'Università d'Annunzio)...>> e <<...che il parametro del rapporto studenti/docenti di cui all'Allegato D al D.M. 6/2019 appare un indizio di ancora maggior capienza pur nell'attuale dotazione di personale dell'Ateneo resistente...>> (sent. n. 356 del 14 luglio 2021).

6. Da ultimo, poi, l'Ateneo resistente, perpetrando una situazione di “cronica” inottemperanza ai *dicta* giudiziali, ha adottato, con il D.R. n. 920/2021, un nuovo “Regolamento per i trasferimenti e passaggi per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)” senza procedere né alla ordinata ricognizione dei posti né alla pubblicazione di un nuovo avviso per trasferimenti, in totale dispregio dei giudicati già formati e *supra* richiamati.

Codesto T.A.R. ha, poi, affermato che: <<...con decreto dirigenziale 1956 del 30.07.2021 il Ministero intimato si è limitato a dare attuazione alla sentenza Cons. St. sez. VI dell'11.09.2020 n.5249 con inserimento di posti aggiuntivi limitatamente all'anno accademico 2018/2019 interessato dalla pronuncia di appello, mentre alcun atto è stato adottato in esecuzione del giudicato relativamente all'anno accademico per cui vi è stata richiesta da parte ricorrente; che per effetto del giudicato resta ferma l'intangibilità della decisione inerente i profili relativi alla illegittimità della programmazione dei posti disponibili - non limitata ai profili di illegittimità derivata di cui alla sentenza di appello n. 5249 cit. - e dei criteri di selezione adottati con il bando, sicché si appalesa all'evidenza elusivo dell'obbligo di provvedere il ritardo dell'amministrazione nella omessa tempestiva ottemperanza della decisione...>> (sent. 4 ottobre 2021, n. 419).

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Ancora di recente, Codesto T.A.R., in fattispecie analoghe alla presente, ha affermato: <<...che il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente al motivo con cui, anche richiamando le precedenti pronunce di questo T.a.r. passate in giudicato, si contesta il difetto di istruttoria nella individuazione dei posti disponibili pregiudiziali alla eventuale emanazione del bando o avviso pubblico per i trasferimenti; che sulle modalità di effettuazione della ricognizione in parola questo T.a.r. ha affermato e ribadito che la ricognizione dei posti disponibili per ciascun anno di corso, ai sensi del punto 13 del d.m. 218 cit, deve tener conto, delle rinunce agli studi, dei trasferimenti di sede o passaggio ad altro corso in atenei esteri, del passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia, dei posti resisi vacanti in quanto non occupati da cittadini stranieri, e comunque, deve essere conteggiata in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione pubblicati dal Ministero dell'Università e Ricerca e restati vacanti; che, a tutto ciò, può inoltre aggiungersi la precisazione che, poiché la programmazione deve avvenire sulla base del fabbisogno e non viceversa (tenendo anche conto del rapporto tra il diritto fondamentale allo studio e la doverosa conseguente programmazione delle risorse di bilancio, cfr. Corte Costituzionale sentenza 275 del 2016), in tale attività programmatoria dovrà anche tenersi conto della esigenza di riservare una significativa quota di posti disponibili per i trasferimenti, la cui esigenza e meritevolezza di tutela è emersa proprio dai numerosi contenziosi insorti e dai loro esiti finora favorevoli ai ricorrenti, che hanno fatto emergere la concorrente possibilità di accedere ai corsi di medicina tramite trasferimento da percorsi affini; possibilità di cui pertanto l'Ateneo non può non tenere conto in modo congruo; che oramai "non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, in quanto è già esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza a lezioni ed esercitazioni in modalità frontale e, anzi, le Università sono anche autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non solo per il periodo dell'emergenza "Covid-19" (cfr. ord. Cons. St. sez. VI, n. 3315 del 9.06.2020); che nella specie non risulta né che l'Università intimata abbia posto in essere alcuna delle attività di ottemperanza alle pregresse pronunce giurisdizionali e comunque istruttorie prescritte dalla normativa, doverose ed in ogni caso utili ad accertare in modo congruo il numero di posti vacanti e disponibili per ciascun anno del corso di studi a numero programmato, e prodromiche alla adozione di ogni determinazione circa la doverosa redazione e pubblicazione di un bando...>> (cfr. **sent. 15 giugno 2022, n. 233, pure passata in cosa giudicata**).

Detto avviso ha trovato conferma anche in appello dal momento che il Consiglio di Stato con alcune recenti pronunce ha accolto parzialmente analoghi ricorsi in primo grado sul rilievo che <<...**è mancata nell'anno per cui è causa, la pubblicazione di un avviso indicante i posti disponibili per le iscrizioni agli anni successivi, come avvenuto, invece, per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022, con bando del 18 ottobre 2021.** Invero l'ultimo avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

primo ai Corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia è stato fatto per l'anno accademico 2019/2020 e risale al 2 dicembre 2019 [...] non può non rilevarsi come l'Ateneo di Chieti abbia fondato il provvedimento di non luogo a provvedere, impugnato in primo grado dall'odierna appellata, sulla mancanza di un bando per trasferimenti. Così facendo, tuttavia, l'Amministrazione ha illegittimamente utilizzato la propria protratta inerzia nel pubblicare un bando trasferimenti [...] per denegare perfino di prendere in considerazione l'istanza di iscrizione in esame...>> (cfr. Cons. Stato, VII, nn.1669, 1670 del 2022). I Giudici di Palazzo Spada hanno quindi affermato <<...l'obbligo per l'Amministrazione di pubblicare, per l'avvenire, il bando trasferimenti per ciascun anno accademico, indicando con precisione il numero di posti disponibili, se esistenti e, non potendosi imporre la pubblicazione di bandi per il passato, l'obbligo di riesaminare ora la domanda proposta [...] tenendo conto dei requisiti fin qui maturati, e provvedendo di conseguenza ove nelle more si siano resi disponibili posti per i trasferimenti, quantunque non ancora pubblicati in apposito avviso...>>.

Tale persistente inottemperanza impedisce alla odierna parte ricorrente di poter ottenere l'auspicato trasferimento al Corso di interesse.

7. È, ad oggi, pacifico che i posti disponibili per il trasferimento non sono stati affatto adeguati alla domanda esistente e facilmente prevedibile.

Invero, recentemente, Codesto T.A.R. ha affermato: <<...che il ricorso è fondato e merita accoglimento dal momento che dall'attività espletata in corso di giudizio dall'amministrazione è risultato sussistente per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia il presupposto della sussistenza di posti disponibili per le iscrizioni ad anni successivi al primo propedeutico alla emanazione del bando o avviso pubblico di cui al D.R. 1046/2022 [...] che pertanto il ricorso merita accoglimento ed in esecuzione della presente decisione l'amministrazione è onerata di procedere senza ritardo alla pubblicazione di un avviso pubblico per i trasferimenti ad anni successivi al primo per l'anno accademico in corso...>> (cfr. sent. n. 92 del 15 febbraio 2023).

Con sentenza passata in giudicato del 22 agosto 2023, n. 283 (resa in ottemperanza alla citata sentenza n. 92/2023), poi, è stato altresì ribadito che: <<...nel caso di specie, dalle tabelle depositate anche in precedenti giudizi analoghi e riferiti ad analoghe annualità, emerge la disponibilità di posti in annualità successive alla prima, e comunque risulta viziato il modo di individuazione e copertura di tali posti da parte della Università, per quanto sopra appena rilevato; [...] il presente ricorso in ottemperanza appare fondato, nei limiti dell'obbligo della Università di procedere alla pubblicazione del bando per la iscrizione agli anni successivi al primo nel rispetto dei principi indicati, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza...>>.

Del resto, l'unico bando per trasferimenti pubblicato, in quanto ormai definitivamente annullato, è divenuto inopponibile alla parte ricorrente.

Invero, l'annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile (quale la *lex specialis* del citato bando per trasferimenti),

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

produce effetti *erga omnes* (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. VI, 1° aprile 2016, n. 1289; *id.*, 19 dicembre 2016, n. 5380).

7.1. Ancora più di recente Codesto T.A.R. ha, poi, accertato una disponibilità di posti per il trasferimento ad anni successivi al primo per il CdLM di interesse e, pertanto, ha ordinato all'Università di Chieti di <<...*bandire, senza ritardo, l'avviso pubblico, con gli anzidetti criteri, non potendo le vacanze emerse essere compensate con le iscrizioni in sovrannumero negli altri anni...*>> (cfr. ord. 16 maggio 2023, nn. 52 e 53).

Invero, Codesto T.A.R. ha ribadito che <<...dalla istruttoria recentemente compiuta in analoghi giudizi (cfr. TAR Abruzzo-Pescara, ord. nn. 52 e 53 del 2023) è emersa comunque una disponibilità di posti...>>.

È stato, pertanto, ordinato all'Ateneo resistente di pubblicare un avviso per trasferimenti <<...*non potendo le vacanze emerse essere compensate con le iscrizioni in sovrannumero negli altri anni (perché, secondo il più volte citato DM, la coorte deve essere riferita autonomamente a ogni anno ed essere corrispondente al numero previsto per il primo anno sulla base del fabbisogno: "l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale... per il primo anno"; dunque non sussiste alcuna discrezionalità in merito)...*>> (ordd. 68/2023 e 78/2023).

Anche il Consiglio di Stato ha ordinato all'Ateneo resistente <<...di adottare entro il mese di settembre 2023 il bando con la motivata indicazione dei posti disponibili ai fini dell'accesso ai successivi anni dei corsi di laurea indicati in atti...>> (cfr. Sez. VII, ord. 28 giugno 2023, n. 2644; 5 luglio 2023, n. 2736).

Sicché, è stato ribadito <<...*l'obbligo per l'Università di concludere tempestivamente la fase propedeutica al bando volta alla verifica della disponibilità dei posti da destinarsi ai trasferimenti e passaggi e di adottare il previsto bando entro e non oltre la fine del corrente mese di settembre 2023...*>> (cfr. T.A.R. Pescara, ord. 291/2023).

Il comportamento dell'Amministrazione resistente, pertanto, si manifesta illegittimo ed, in quanto tale, meritevole di censura per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO ADOTTATO DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI; INCOMPETENZA IN RELAZIONE ALL'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO DI DINIEGO.

1. L'art. 38, comma 9, del Regolamento Didattico di Ateneo di cui al decreto n. 863/2013 (v. all. 7 al ricorso) stabilisce che: <<...**Le domande di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università "G. d'Annunzio" e di trasferimento da o ad altra sede universitaria devono essere presentate entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere le domande purché adeguatamente motivate...**>>.

2. Ciò posto, si rileva che nel caso di specie è pacifico che l'Ateneo non ha pubblicato un avviso/bando per trasferimenti ad anni di corso successivi al primo per il CdLM in Medicina e Chirurgia; spettava, pertanto, al Rettore, ai sensi dell'art. 38,

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

comma 9, *cit.*, verificare la sussistenza o meno delle condizioni per concedere la deroga al suddetto termine, e provvedere di conseguenza.

Del resto, con la citata istanza, la parte ricorrente ha espressamente richiesto la valutazione del proprio *curriculum studiorum* ai sensi dell'art. 38, co. 9, del Regolamento di Ateneo, richiamato addirittura nell'oggetto della richiesta.

3. Di qui la **palese incompetenza** che affligge il diniego gravato, perché non adottato dal Rettore dell'Università degli Studi di Chieti, cui spetta in via esclusiva il relativo potere, ma dalla Responsabile della Segreteria Studenti (dott.ssa Giulia Zona).

Sul punto la giurisprudenza, in fattispecie analoga, ha chiarito che: <<..la censura di incompetenza, una volta accolta, ha di necessità carattere assorbente rispetto a tutte le altre, poiché, secondo la regola desumibile dall'art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice dovrà limitarsi al suo accoglimento e non potrà esaminare le altre questioni, per non incidere sull'esercizio dei poteri dell'organo competente (T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 54/2018, *cit.*). Ed invero, **l'incompetenza rientra tra le situazioni in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, cosicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus** (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 13 aprile 2018, n. 1011)...>> (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 aprile 2019, n. 499).

3.1. Né può invocarsi, ai sensi dell'art. 21 *octies*, comma 2, prima parte, della legge n. 241 del 1990, l'esclusione dell'effetto invalidante del vizio di incompetenza relativa. Recente orientamento del Giudice d'appello (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8252), prendendo spunto dall'Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5, qualifica con ampia e condivisibile motivazione **l'incompetenza quale vizio di carattere sostanziale**.

Invero, il contenuto dell'atto è determinato proprio dall'irregolare svolgimento del potere (*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2023, n. 8099).

II. ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO, ERRORE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DELL'ISTRUTTORIA, DELLA MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 14 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN MEDICINA E CHIRURGIA LM-41; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NONCHÉ PALESE IRRAZIONALITÀ.

1. Il riconoscimento degli esami sostenuti ai fini dell'ammissione ad anni successivi è già espressamente contemplato e disciplinato a livello generale dal Regolamento Didattico del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia LM-41 adottato dall'Ateneo resistente, precisamente dall'art. 8 rubricato "Iscrizione ad anni successivi", il quale consente allo <<studente che non abbia conseguito tutte le frequenze delle lezioni *ex-cathedra* dei C.I. dell'anno in corso>> di essere <<ri-iscritto allo stesso anno di corso in posizione di "ripetente". Lo studente è iscritto "fuori corso" qualora abbia frequentato il corso di studi per la sua intera durata, senza tuttavia aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami necessari per l'ammissione all'esame

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

finale o abbia richiesto di iscriversi come “fuori corso intermedio” avendo conseguito tutte le frequenze dell’anno di corso, ma non sostenuto tutti gli esami previsti>>.

Al riguardo, come acutamente messo in evidenza da Codesto T.A.R.: <<se l’Università giudica, a esempio, il superamento di un solo esame nell’anno accademico come sufficiente all’iscrizione, nell’anno successivo, come “ripetente” il primo anno; allo stesso modo deve considerare sufficiente a tal fine il riconoscimento di un numero pari di crediti formativi maturati presso altri percorsi universitari; senza poter discriminare - per le ragioni appena illustrate e ormai pacifiche in giurisprudenza - le due posizioni solo in virtù del superamento del test d’ingresso, tanto più che il rendimento universitario effettivo è senz’altro una prova di idoneità e meritevolezza a seguire i corsi concreta, specifica ed effettiva e quindi di valenza prognostica superiore rispetto all’accertamento delle conoscenze maturare nelle scuole superiori (Tar Pescara, sentenza 46 del 2019); - sicché i regolamenti di ateneo non possono disporre (e in caso contrario devono essere disapplicati, cfr. Tar Napoli, sentenza 1290 del 2012), né essere interpretati, in modo discriminatorio nel senso testé illustrato; e ciò anche nel prevedere i posti disponibili per trasferimento, nel senso che devono tenere conto del diritto vivente qui sinteticamente richiamato e quindi rendere il diritto al trasferimento concretamente esercitabile, adeguando i posti alla domanda concretamente prevedibile (e quello delle istanze formulate negli anni precedenti può essere solo un dato di partenza) (Tar Pescara sentenza 45 del 2019)>> (cfr. in termini, **T.A.R. Pescara, sez. I, 25 marzo 2019, n. 88**).

2. Del resto, come riconosciuto in numerosi precedenti di Codesto Tribunale, l’art. 14 del regolamento del corso di laurea consente l’iscrizione <<anche in soprannumero>>, circostanza che può utilmente consentire l’iscrizione dell’odierna parte ricorrente anche come “ripetente”, oltre che come “fuori corso” (cfr. in argomento, *ex plurimis*, T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 marzo 2020, n. 83; 19 marzo 2020, n. 101; cfr. in tal senso, recentissimamente, **sentenza del 27 ottobre 2020, n. 300**).

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. N. 264/1999; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I.; TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

1. Il CdL in Medicina e Chirurgia è stato trasformato, con la L. 264 del 2 agosto 1999, in un corso ad accesso “programmato” a livello nazionale (art. 1, co. 1, lett.a).

L’art. 3, co. 1, della medesima legge stabilisce che: <<*il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell’emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all’art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, (...) si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione annuale, per i corsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo>>.

Infine, l'art. 4 stabilisce che: *<<l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, (...) . Per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato>>.*

Il comma 2 impone che: *<<i>requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, (..) sono determinati dai decreti di cui al citato art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge>>.*

Il superamento del *test* di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della predetta legge costituisce, pertanto, requisito di ammissione, ma non anche abilitazione o titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore.

La citata normativa richiede, infatti, che il *test* sia riferito al livello formativo assicurato, appunto, dagli studi liceali, in un logico “*continuum temporale*” fra detti studi e la prima ammissione al corso di laurea di cui trattasi.

1.2. Nessuna delle citate disposizioni impedisce a chi proviene da altri percorsi universitari affini e/o da Università estere (***la Sig.ra Scarcello è iscritta al secondo anno regolare, nell'a.a. 2023/2024, al Corso di Laurea Triennale in Biologia, presso l'Università della Calabria, ove ha conseguito 57 CFU!***) di iscriversi ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, obbligandolo a sostenere il *test* preselettivo per l'iscrizione ad anni successivi al primo, posto che il *test* è obbligatorio solo per l'iscrizione al primo anno al fine di valutare il grado di conoscenza del candidato e la sua idoneità a frequentare l'Università, circostanza che non può valere per chi chiede l'iscrizione ad anni successivi al primo, sul presupposto che sarà l'Ateneo a valutare gli esami sostenuti e a riconoscere gli eventuali crediti.

Nessuno specifico requisito di ammissione, infatti, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall'art. 3, commi 8 e 9 del D.M. del 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale), limitandosi, infatti, tali norme a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in caso di passaggio **non solo ad una diversa università, ma anche ad un diverso corso di laurea**, rimettendo la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimento ai regolamenti didattici, senza esclusione di eventuali colloqui per la verifica delle conoscenze possedute dallo studente, ma nel rispetto della legislazione primaria.

Per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell'impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

I principi basilari sopra sintetizzati, in conformità alla linea interpretativa tracciata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015, si adattano perfettamente anche al caso di specie, ovvero alla situazione di chi proviene da altri percorsi universitari affini e/o da Università estere (***la Sig.ra Scarcello è iscritta al secondo anno regolare, nell'a.a. 2023/2024, al Corso di Laurea Triennale in Biologia, presso l'Università della Calabria, ove ha conseguito 57 CFU!***) ed abbia maturato crediti formativi "spendibili" anche nella facoltà di Medicina.

1.3. Ciò posto, il provvedimento impugnato appare illegittimo perché si pone, dunque, in contrasto con i principi espressi dalla richiamata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015. In particolare, con riguardo al mancato esperimento del test d'ingresso, si è in quella sede osservato che *<<l'accertamento della predisposizione allo studio delle materie oggetto del corso di medicina e chirurgia ha ragione di essere condotto sul programma della scuola secondaria superiore solo se non vi sono altri elementi di valutazione più diretti come appunto l'esito degli esami universitari, presso Università italiane o straniere, che conferiscono crediti formativi per il medesimo corso di laurea nel caso di trasferimento da altro Ateneo>>*.

E tale orientamento deve dirsi ormai consolidato nella recente giurisprudenza (cfr. a titolo esemplificativo, T.A.R. Molise, sez. I, n. 450/2018, T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 23/02/2016, n. 2468; T.A.R. Milano, III, 25 maggio 2016, n. 1441; *idem* 18 settembre 2017, n. 1823; Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 n. 2746; da ultimo, T.A.R. Roma, (Lazio), sent. n. 5909 del 10 maggio 2019 e n. 5941 del 13 maggio 2019).

1.4. Le conclusioni sopra esposte appaiono conformi alla *ratio*, che giustifica sul piano costituzionale e comunitario la stessa previsione del cosiddetto "numero chiuso", ovvero dell'accesso programmato a facoltà in cui il numero degli iniziali aspiranti superiori di gran lunga le capacità formative degli atenei, nonché – per quanto noto in sede di programmazione – alle esigenze del sistema sociale e produttivo, in cui dovranno immettersi i nuovi professionisti (si confronti, per il principio, Corte Costituzionale, sentenza 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307; sentenza 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente l. n. 341/1990, come modificata con l. n. 127/1997 sulla base di principi speculari a quelli ora deducibili in rapporto alla l. n. 264/1999; C.G.U.E., III sezione, 12 giugno 1986).

È dato di comune esperienza, d'altra parte, che la difficoltà degli studi di cui trattasi, o altre possibili circostanze, finiscano per "sfoltire", nel corso degli anni, il numero degli immatricolati, creando disponibilità di posti che non c'è ragione di lasciare scoperti, non solo per il legittimo soddisfacimento di interessi costituzionalmente tutelati, ma anche nell'interesse pubblico ad un livello qualitativo e quantitativo di personale sanitario, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione.

1.5. Se questo è lo stato dell'arte, allora, appare davvero irrazionale il provvedimento adottato dall'Ateneo nel caso in esame atteso che l'odierna parte ricorrente chiede, infatti, solamente di potersi trasferire al corso di laurea in Medicina e Chirurgia previo riconoscimento degli esami sostenuti in percorso universitario affine (***la Sig.ra Scarcello è iscritta al secondo anno regolare, nell'a.a. 2023/2024, al***

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Corso di Laurea Triennale in Biologia, presso l'Università della Calabria, ove ha conseguito 57 CFU!).

2. Le previsioni regolamentari richiamate nella nota impugnata e asseritamente preclusive appaiono interpretabili in senso conforme ai principi di diritto già ribaditi da Codesto Tribunale, e/o comunque **disapplicabili poiché in contrasto con l'art. 4 l. 2 agosto 1999, n.264**. Infatti, nessuna fonte primaria impone il superamento del *test* di ammissione ai candidati già iscritti e/o laureati in corsi affini ovvero provenienti da Università estere; dunque, nel contrasto deve prevalere la disciplina statale, con disapplicazione di quella dettata dall'Università, senza necessità di annullamento, trattandosi di contrasto tra differenti fonti normative di diverso livello.

Ed invero, i principi *supra* richiamati rappresentano l'epilogo di un lungo percorso giurisprudenziale pure recepito a livello nazionale a partire dal D.M. n. 277/2019: <<VISTO che la giurisprudenza amministrativa (ex plurimis: sentenze Tar Molise n. 450/2018; Tar Calabria n.n.1498/2018, 1595/2018; ordinanze cautelari Tar Lazio n.n. 4661/2018, 4660/2018), per le richieste di cambio di corso di laurea con iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, ritiene legittima la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale solo con riferimento al primo anno del corso di studi e non trova applicazione, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, fermo restando l'indeffettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento nonché il riconoscimento da parte degli Atenei dei crediti formativi>>.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 L. N. 264/1999; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, CO. 8 E 9, D.M. 16 MARZO 2007; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE E CONTRASTO CON LA SENTENZA T.A.R. PESCARA, SEZ. I, 14 OTTOBRE 2020, N. 283, CON LE SUCCESSIVE SENTENZE PRONUNCIATE IN SEGUITO ALLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021, CON LE SENTENZE DEL 15 FEBBRAIO 2023, 92 E 22 AGOSTO 2023, 283 NONCHÉ CON LE SENTENZE NN. 200, 202, 203, 204, 205 DEL 2024.

1. L'Ateneo non ha disposto la richiesta immatricolazione poiché è stato rappresentato che <<...non è allo stato possibile procedere alla pubblicazione di avviso per la presentazione delle istanze e domande di ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento – passaggio di corso - equipollenza titolo al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in assenza di posti definitivamente disponibili...>>.

Tuttavia, l'Università ha confuso la graduatoria nazionale di prima immatricolazione con quella locale per i trasferimenti o iscrizioni dirette ad anni successivi, facendogli assumere una impropria funzione, in violazione dei differenti

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

criteri selettivi tipizzati (come stabilito anche dall'adunanza plenaria 1 del 2015) applicando, così, falsamente il decreto M.U.R. n. 472/2024, all. 3, punti 9 e ss..

Invero, come chiarito da Codesto T.A.R., <<...la iscrizione ad anni successivi al primo, infatti, deve basarsi su una ulteriore e diversa selezione (così nel DM cit. "In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale" ...)"Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici", il cui criterio è quello del numero di crediti formativi e della pertinenza degli esami in relazione a quelli del Corso di Medicina (punto 13 all. 2 DM cit.: "le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte"); - la locuzione "Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12", contenuta nell'articolo 13 in commento, non mira affatto a distinguere la modalità di accesso ad anni successivi al primo, tra coloro che sono nella graduatoria nazionale e coloro che provengono dall'esterno e non hanno partecipato alla selezione di prima immatricolazione; essa è infatti grammaticamente e logicamente connessa al modo in cui devono essere rilevate le vacanze, i posti disponibili, tra il primo e gli anni successivi, e al modo in cui essi vengono coperti: "Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza"; - per il primo anno i posti sono prestabiliti e si procede a coprire le vacanze attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale, dal secondo anno in poi i posti vacanti sono quelli determinati dalle cause tipizzate (rinunce, trasferimenti, ecc...) e si può procedere alle coperture mediante i trasferimenti, e comunque sempre attraverso una selezione pubblica che basata sui criteri dei crediti formativi e delle propedeuticità (cui possono partecipare anche gli iscritti nella graduatoria); - ciò del resto in modo del tutto coerente: l'articolo 12 disciplina i posti che si liberano per il primo anno a seguito dello scorrimento della graduatoria; l'articolo 13 le vacanze che si determinano con altre modalità: ai primi si provvede con lo scorrimento della graduatoria, ai secondi con "procedure" di valutazione dei crediti formativi e delle propedeuticità; - in questo senso si condivide pienamente quanto rilevato dal Giudice di appello nella medesima sentenza sopra citata ("Il terzo capoverso dell'art.13, dal canto suo evidenziando ancora una volta la differenza con la diversa procedura dell'articolo precedente, esclude la necessità di un'apposita programmazione, richiesta invece per il primo anno, ed infatti prevede che "In conformità con le disposizioni di cui all'art.3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n.264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità.”): solo per le vacanze in anni successivi al primo si deve operare con la “procedura” selettiva di valutazione dei crediti e delle propedeuticità e solo nei limiti dei posti che si rendono vacanti nelle modalità indicate; per quelle del primo anno, invece, si provvede mediante lo scorrimento della graduatoria (e in tal senso il “Fermo restando”); - interpretando il combinato disposto di tali previsioni di cui agli articoli 12 e 13 cit., dunque, si può affermare che: 1.- ai sensi del citato DM, anche chi si è collocato in posizione utile nella selezione nazionale, e dunque è stato iscritto al primo anno, può presentare domanda per il transito ad anni successivi al primo, cioè può partecipare ai bandi che, sempre secondo il medesimo DM, l’Ateneo deve pubblicare annualmente per la copertura dei posti che si rendono disponibili (per rinunce, trasferimenti o altro) su anni successivi a quello di primo ingresso, dovendo mantenere immutato per tutti gli anni successivi il numero di iscritti fissato sulla base dei criteri dettati dal Ministero per il primo anno di corso; 2.- se alcuni di coloro che sono stati iscritti al primo anno ottengono il passaggio agli anni successivi, si determina uno scorrimento della graduatoria a vantaggio di quelli che devono accedere ancora al primo anno, nei limiti della efficacia temporale della stessa (pure specificata nel DM); 3.- l’ammissione ad anni successivi al primo non può avvenire sulla base della graduatoria di merito del concorso di accesso al primo anno (il ch  del resto in conformità alla costante giurisprudenza amministrativa che ha specificato che quel concorso mira solo a valutare i giovani sulla base della preparazione dimostrata per poter accedere per la prima volta ai corsi universitari), ma sulla base di autonomo e diverso bando annuale che deve valutare i crediti formativi raggiunti ai fini della iscrizione ad anni successivi; quindi anche gli studenti ammessi al primo anno attraverso la selezione pubblica, se fanno domanda di ammissione ad anni successivi al primo, devono concorrere con tutti gli altri che vogliono ottenere il trasferimento da altri Atenei o da altri corsi di Laurea (erra dunque l’Università laddove sostanzialmente sostiene che anche l’iscrizione agli anni successivi è riservata, in primis, agli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva nazionale di primo ingresso e, solo in via residuale, agli altri studenti); - da quanto sopra, consegue inoltre che per i posti che si sono liberati negli anni successivi l’Università deve bandire avvisi annuali, prevedendo criteri basati solo sul curriculum precedente degli aspiranti al trasferimento (quindi senza alcuna riserva o preferenza per coloro che sono stati ammessi attraverso la graduatoria di accesso al primo anno, che “possono” essere ammessi alla valutazione, ma non godono di alcun vantaggio), e ovviamente nel rispetto degli ordinari criteri buon andamento, di trasparenza e pubblicità (prevedendo cioè un congruo termine per la presentazione delle domande, pubblicando i bandi con adeguata diffusione e non i periodi festivi, e allegando ai medesimi bandi una tabella del tipo di quella prodotta al Tribunale anche in altri giudizi, cosicché vi possa essere evidenza delle modalità della ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte); - nel caso di specie, dalle tabelle depositate anche in precedenti giudizi analoghi, emerge che le disponibilità di posti in anni di corso

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque in violazione dei principi sino a qui esposti; - in ogni caso l'Università nelle proprie memorie e relazioni ha espressamente affermato di seguire tale prassi contrastante con i principi enunciati;- ne consegue che il presente ricorso merita accoglimento nel senso che **la Università resistente dovrà riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo [...] considerando vacanti quei posti che invece ha illegittimamente coperto tramite il mero scorrimento della graduatoria di primo ingresso...>>** (cfr. sent. 8 luglio 2024, nn. 200, 202, 203, 204 e 205).

2.1. DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI

Codesto T.A.R. ha recentemente affermato: <<...**che, rispetto all'anno accademico in corso 2020/2021, l'amministrazione intimata, nel motivare l'impugnato diniego, ripropone in parte le medesime motivazioni già censurate da questo T.a.r. con le predette pronunce, ed inoltre incorre nella censurata evidente, intrinseca e palese contraddittorietà, dal momento che, da un lato, oppone la necessità di presentare domanda previa pubblicazione di un bando ai sensi del regolamento di cui al DM 218/2020, e poi, in maniera incongrua, rappresenta comunque l'assenza di posti disponibili per far luogo a nuove domande di trasferimento; [...] che rispetto al motivo relativo all' "indisponibilità dei posti" risulta fondata la censura di difetto di istruttoria stante l'accertata assenza di un'attività di ottemperanza espletata successivamente alle precedenti sentenze di appello e di primo grado menzionate con cui si era imposto al Ministero dell'Università di provvedere di concerto con il Ministero della Salute alla rideterminazione del fabbisogno, nonché di ottemperanza da parte dell'Università intimata alle pronunce con cui questo T.a.r. ha annullato il bando trasferimenti per l'anno accademico 2019/2020; [...] che nella specie non risulta né che il Ministero né che l'Università intimata abbiano posto in essere alcuna delle attività di ottemperanza alle pregresse pronunce giurisdizionali e comunque istruttorie prescritte dalla normativa, doverose ed in ogni caso utili ad accertare in modo congruo il numero di posti vacanti e disponibili per ciascun anno del corso di studi a numero programmato, e prodromiche alla adozione di ogni determinazione circa la doverosa redazione e pubblicazione di un bando...>>** (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 febbraio 2021, nn. 58, 68, 73, 74, 80, 84, 86; 19 marzo 2021, nn. 157, 161, 163 e 166, tutte passate in cosa giudicata).

Come pure evidenziato in fatto, detto avviso ha trovato conferma anche in appello dal momento che il Consiglio di Stato ha affermato che <<...**non può non rilevarsi come l'Ateneo di Chieti abbia fondato il provvedimento di non luogo a provvedere, impugnato in primo grado dall'odierna appellata, sulla mancanza di un bando per trasferimenti. Così facendo, tuttavia, l'Amministrazione ha**

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

illegittimamente utilizzato la propria protratta inerzia nel pubblicare un bando trasferimenti [...] per denegare perfino di prendere in considerazione l'istanza di iscrizione in esame...>> (cfr. Cons. Stato, VII, nn.1669, 1670 del 2022).

Recentemente, Codesto T.A.R. ha affermato: <<...**che il ricorso è fondato e merita accoglimento dal momento che dall'attività espletata in corso di giudizio dall'amministrazione è risultato sussistente per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia il presupposto della sussistenza di posti disponibili per le iscrizioni ad anni successivi al primo propedeutico alla emanazione del bando o avviso pubblico di cui al D.R. 1046/2022** [...] che pertanto il ricorso merita accoglimento ed in esecuzione della presente decisione l'amministrazione è onerata di procedere senza ritardo alla pubblicazione di un avviso pubblico per i trasferimenti ad anni successivi al primo per l'anno accademico in corso...>> (cfr. sent. n. 92 del 15 febbraio 2023).

Con sentenza passata in giudicato del 22 agosto 2023, n. 283 (resa in ottemperanza alla citata sentenza n. 92/2023), poi, è stato altresì ribadito che: <<...**nel caso di specie, dalle tabelle depositate anche in precedenti giudizi analoghi e riferiti ad analoghe annualità, emerge la disponibilità di posti in annualità successive alla prima, e comunque risulta viziato il modo di individuazione e copertura di tali posti da parte della Università, per quanto sopra appena rilevato: [...] il presente ricorso in ottemperanza appare fondato, nei limiti dell'obbligo della Università di procedere alla pubblicazione del bando per la iscrizione agli anni successivi al primo nel rispetto dei principi indicati, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza...>>.**

Ancora più di recente Codesto T.A.R. ha, poi, accertato una disponibilità di posti per il trasferimento ad anni successivi al primo per il CdLM di interesse e, pertanto, ha ordinato all'Università di Chieti di <<...**bandire, senza ritardo, l'avviso pubblico, con gli anzidetti criteri, non potendo le vacanze emerse essere compensate con le iscrizioni in sovrannumero negli altri anni...>>** (cfr. ord. 16 maggio 2023, nn. 52 e 53).

Anche il Consiglio di Stato ha ordinato all'Ateneo resistente <<...**di adottare entro il mese di settembre 2023 il bando con la motivata indicazione dei posti disponibili ai fini dell'accesso ai successivi anni dei corsi di laurea indicati in atti...>>** (cfr. Sez. VII, ord. 28 giugno 2023, n. 2644; 5 luglio 2023, n. 2736).

È, dunque, evidente la illegittimità del del D.R. 1467 del 28 settembre 2023 meglio indicato in epigrafe per contrasto con i citati giudicati.

2.2. SULL'ORDINE DI PRECEDENZA NELLA VALUTAZIONE

Il D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 2 dicembre 2019 prevedeva un illegittimo ordine di precedenza nella valutazione delle richieste di iscrizione, recependo l'art. 3.1. del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3 luglio 2019.

Tale clausola è stata riprodotta anche con il D.R. n. 801/2020 del 1° luglio 2020 che, all'art. 3, prevede identici criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia.

In particolare, le richieste di immatricolazione provenienti dai soggetti iscritti e/o laureati in altri corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia e/o Odontoiatria e

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Protesi Dentaria erano valutate, rispettivamente, **al penultimo** (8 su 9) ed **all'ultimo posto** (9 su 9) nell'ordine di precedenza elaborato dall'Università resistente.

Tale penalizzazione, di per sé, è apparsa illegittima considerando che non c'è, infatti, alcuna ragione per discriminare soggetti iscritti e/o laureati in altri corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia rispetto a chi risulta, invece, iscritto ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (ipotesi classificata al 1° posto nell'ordine di precedenza di cui all'avviso di selezione in esame).

L'ordine di precedenza è stato, tuttavia, surrettiziamente inserito anche nel D.R. n. 914/2021, nel D.R. 1046/2022, nel D.R. 230/2023 nonché nel vigente D.R. 771/2024.

2.3. SUL NUMERO DI CFU RICHIESTI PER L'IMMATRICOLAZIONE

Ai fini dell'immatricolazione, inoltre, l'avviso di selezione prevede(va) l'acquisizione di **<<almeno 30 CFU in materie di Base e caratterizzanti>>** convalidabili al primo anno. Crediti formativi da calcolarsi non tenendo neanche conto **<<di esami/moduli parziali>>**.

Sul punto, la nota odiernamente impugnata illegittimamente ribadisce l'applicabilità dei suddetti criteri, oramai – come *supra* rappresentato – definitivamente annullati con sentenza n. 283/2020.

In particolare, l'Ateneo resistente ottusamente ribadisce che: **<<...Nell'ambito della predetta valutazione, è altresì previsto un "ordine di precedenza" nonché il riconoscimento di CFU conseguiti in precedente carriera in materie di base e caratterizzanti convalidabili al I anno del CdL Magistrale di interesse...>>** (cfr. pag. 6).

Ebbene, tale clausola è manifestamente illegittima sotto vari profili: a) valutazione del numero minimo di CFU (**<<almeno 30>>**) richiesti ai fini dell'iscrizione ad un anno successivo al primo; b) valutazione delle materie di Base e **<<caratterizzanti>>** la classe di laurea.

a) Codesto Tribunale ha affermato che: **<<...l'unico presupposto attuale è pertanto quello del riconoscimento di un numero di crediti formativi minimo e idoneo a dimostrare, in vece del superamento dei test d'ingresso per chi proviene direttamente dalle scuole secondarie di secondo grado, il possesso delle capacità richieste per seguire i corsi [...] che tale requisito, per non apparire frutto di scelte arbitrarie, sproporzionate e discriminatorie (cfr. Tar Pescara, sentenza 305 2019) deve trovare una disciplina uniforme nel regolamento di Ateneo, in modo da non diventare un prerequisito che nella sostanza impedisca di fatto il trasferimento a chi non abbia già sostenuto tutti gli esami del primo anno di medicina (così come sarebbe la richiesta a esempio di un numero minimo di 30 crediti, tenendo conto della decurtazione delle attività integrative e dei 60 crediti annuali)...>>** (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, Ord. 2 ottobre 2020, n. 259).

b) Quanto, poi, alla valutazione che l'Università si riserva di fare, ai fini del calcolo dei 30 CFU richiesti, sulle **<<materie di Base e caratterizzanti>>**, se ne rileva la totale arbitrarietà.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Codesto Tribunale ha già affermato: <<...che il requisito minimo dei 30 crediti formativi in non meglio precisate materie di base e caratterizzanti del primo anno di corso finisce difatti per privilegiare irragionevolmente solo coloro che siano iscritti o laureati dal medesimo Corso di Laurea, che abbiano già partecipato con successo al test di selezione per l'ammissione al primo anno, e che quindi siano già stati conteggiati a livello nazionale nell'ambito della programmazione ministeriale delle prime ammissioni, a discapito dei candidati che, iscritti o laureati, in altri Corsi di Laurea valutabili come "affini", possano vantare un curriculum di studi e professionale, anche per effetto di competenze acquisite in ragione di esperienze acquisite, che denotino eventualmente una propensione per il corso di studi di aspirazione; [...] che il bando impugnato, per come formulato, si traduce di fatto nella esclusione dalla iscrizione dei soggetti che non abbiano superato il test per la ammissione al primo anno e pertanto il ricorso sul punto si appalesa fondato conseguendone l'annullamento del bando essendo venuto meno in quanto dichiarato illegittimo il presupposto decreto ministeriale di programmazione dei posti disponibili, nonché poiché impositivo di criteri selettivi discriminatori basati solo sulla valutazione del percorso di studi e non anche sulla attinenza dei titoli di laurea affini, sul curriculum e sulla esperienza professionale acquisita dal candidato...>> (cfr. T.A.R. Pescara, Sez. I, 14 ottobre 2020, n. 283 cit.).

3. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL D.R. 920/2021 DEL 1° LUGLIO 2021

Come rappresentato in fatto, l'Ateneo resistente ha, poi, adottato, con il D.R. n. 920/2021, un nuovo "Regolamento per i trasferimenti e passaggi per l'ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)". Con il D.R. in esame, l'Ateneo ha, invero, introdotto "nuove" regole di selezione in asserita ottemperanza delle <<...molteplici ordinanze e/o sentenze cosiddette "brevi" con le quali il TAR Abruzzo -Sez. di Pescara- annullato il "Regolamento per i trasferimenti e passaggi al Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia" [...] ha ordinato a questa Università di procedere alla adozione di nuova regolamentazione in materia...>>. Tali regole sono, poi, confluite nella Disciplina trasferimenti e passaggi del Manifesto degli Studi a.a. 2022/2023, nel D.R. n. 1046/2022, nel D.R. 230/2023 nonché nel vigente D.R. 771/2024. L'Ateneo ha, altresì, decretato l'applicazione della "nuova" regolamentazione in materia di trasferimenti e passaggi per l'ammissione ad anni successivi al primo <<...a decorrere dall'a.a. 2021/2022...>> nonché <<...ai ricorrenti dei giudizi attualmente pendenti dinanzi al TAR Abruzzo, Sez. di Pescara, le cui pronunce avessero a divenire definitive nell'ipotesi di mancata proposizione di appello, per conto di questo Ateneo, da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, o di rigetto da parte del Consiglio di Stato di quelli proposti...>>.

Sul punto, l'odierna parte ricorrente, come da ripetute indicazioni di Codesto T.A.R. rese in fattispecie analoghe, riserva l'impugnazione del predetto provvedimento

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

all'esito eventualmente negativo della procedura comparativa, ove concretamente instaurata (cfr., *ex plurimis*, sent. 15 giugno 2022, n. 233, passata in cosa giudicata).

4. SULLA MANCATA VALUTAZIONE DEI CFU

4.1. La Segreteria Studenti – impropriamente richiamando sul punto la sentenza n. 492/2020 del T.A.R. L'Aquila (relativa, infatti, al diverso CdLM in Medicina veterinaria nonché del tutto isolata nel panorama giurisprudenziale) – ha ritenuto che l'attività della Commissione *Curricula* <<...del tutto inutile...>> e, per l'effetto, <<...l'istanza è (stata) *acquisita come previsto senza esito...*>>.

4.2. L'assunto appare arbitrario e contrario alla legge.

Invero, l'art. 3, co. 8, D.M. 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di laurea magistrale stabilisce che per i casi di trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione <<...anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute...>>.

Inoltre, secondo la disposizione *supra* citata <<...**il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato...**>>.

La parte ricorrente ha inoltrato all'Ateneo, unitamente all'istanza di trasferimento, tutti i programmi degli esami sostenuti con votazioni, CFU e SSD.

Ebbene, tale motivazione “rafforzata” è stata volutamente omessa.

Del resto, lo stesso art. 38, comma 9, del Regolamento Didattico di Ateneo di cui al decreto n. 863/2013 (v. all. 7 al ricorso) stabilisce che: <<...**Le domande di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università “G. d'Annunzio” e di trasferimento da o ad altra sede universitaria devono essere presentate entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere le domande purché adeguatamente motivate...**>>.

4.3. La Segreteria Studenti ha ritenuto che la valutazione del *curriculum studiorum* si ponesse in contrasto con l'assenza di un bando per trasferimenti.

Tale *modus operandi* appare, però, del tutto arbitrario.

Invero, come già rappresentato, Codesto T.A.R. ha ribadito che: <<...**nel caso di specie, dalle tabelle depositate anche in precedenti giudizi analoghi e riferiti ad analoghe annualità, emerge la disponibilità di posti in annualità successive alla prima, e comunque risulta viziato il modo di individuazione e copertura di tali posti da parte della Università, per quanto sopra appena rilevato...**>> (cfr. sentenza passata in giudicato del 22 agosto 2023, n. 283).

4.4. L'Ateneo resistente, richiamando l'isolata sentenza del T.A.R. L'Aquila n. 492/2020, ha ritenuto, invece, che l'istanza avanzata dall'odierno ricorrente fosse stata proposta “fuori termine”.

Secondo la tecnica argomentativa del *distinguishing*, ben nota ai giuristi d'oltremania, il precedente citato non è, tuttavia, applicabile al caso in esame.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Invero, **i fatti posti a fondamento della decisione del T.A.R. L'Aquila divergono del tutto da quelli sussistenti nel caso in esame.**

4.4a *In primis*, infatti, si evidenzia che la decisione del Tribunale aquilano riguarda il Corso di Laurea di Medicina Veterinaria.

La circostanza è di fondamentale importanza poiché con riferimento al diverso Corso di Laurea in Medicina veterinaria non è intervenuto alcun annullamento dell'atto amministrativo generale riguardante la programmazione dei posti disponibili e, pertanto, la questione del fabbisogno sociale e sanitario si atteggia del tutto diversamente.

4.4b *In secundis*, si sottolinea che il principio espresso dalla decisione citata, secondo cui, in buona sostanza, <<...una volta ammesso che l'unica procedura idonea da seguire è quella pubblica che si apre con la pubblicazione del bando, non resta altro spazio per le domande presentate fuori termine per cui non sussiste alcun obbligo in capo all'Amministrazione universitaria di scrutinare e valutare l'istanza della odierna ricorrente...>>, poggia sull'indubbia circostanza della esistenza di un avviso per trasferimenti che, nel caso in esame, manca del tutto.

Ed invero, l'unico avviso per trasferimenti esistente è – del tutto pacificamente – quello adottato dall'Università resistente con D.R. Rep. 2554/2019 del 2 dicembre 2019.

Ebbene, come ribadito da Codesto T.A.R.: <<...**la questione dell'avviso di selezione impugnato risulta superata per effetto della pronuncia di annullamento del bando per i trasferimenti del 2.12.2019 adottata da questo T.a.r. con sentenza 283 del 2020** (“...il bando impugnato, per come formulato, si traduce di fatto nella esclusione dalla iscrizione dei soggetti che non abbiano superato il test per la ammissione al primo anno e pertanto il ricorso sul punto si appalesa fondato conseguendone l'annullamento del bando essendo venuto meno in quanto dichiarato illegittimo il presupposto decreto ministeriale di programmazione dei posti disponibili ... pertanto, nelle more della elaborazione di criteri uniformi secondo i principi richiamati in motivazione il ricorso merita accoglimento ai fini del riesame affinché la competente Commissione si pronunci sulla sussistenza in capo al ricorrente per effetto dei titoli conseguiti o degli esami sostenuti del requisito minimo di cfu da parametrare ai sensi degli artt. 3 commi 8 e 9 del d.m. cit. rispetto al piano di studi del corso di laurea cui il ricorrente aspira, previa elaborazione di criteri generali e astratti valevoli per tutti i candidati e corsi di laurea con crediti riconoscibili”) (cfr. anche Tar Pescara sentenze 281 e 283 del 2020)...>> (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 26 ottobre 2020, n. 296).

Del resto, **la sentenza n. 283 del 2020 – come pure già rappresentato in fatto – è passata anche in cosa giudicata ed è oramai inoppugnabile.**

Non si pone, pertanto, alcuna questione di tardività in relazione al D.R., prot. n. 88857 del 2.12.2019 atteso che l'avviso per trasferimenti in questione, in quanto ormai definitivamente annullato, è divenuto inopponibile alla parte.

Come in più occasioni ha precisato la giurisprudenza amministrativa, l'efficacia dell'annullamento giudiziale di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, si estende a tutti i possibili destinatari, sebbene non siano

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

stati parti del giudizio, perché gli effetti della sentenza si estendono al di là delle parti che sono intervenute nel singolo giudizio, dato che l'annullamento ha efficacia *erga omnes* per la sua ontologica indivisibilità.

Per quanto concerne, invece, gli anni accademici successivi l'Ateneo – come già rappresentato in fatto – non ha pubblicato alcun avviso per l'ammissione ed il trasferimento ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Pertanto, anche con riferimento agli a.a. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 l'istanza avanzata dalla parte non può essere considerata tardiva poiché non è stato fissato alcun termine da rispettare mancando, invero, l'atto amministrativo di avvio della procedura, ossia l'avviso per trasferimenti.

4.4c *In tertiis*, la citata decisione del T.A.R. L'Aquila (come visto, impropriamente *ex adverso* richiamata) fonda sul presupposto fattuale dell'assenza <<...di specifiche disposizioni nell'ambito del regolamento di Ateneo che consentano anche agli studenti provenienti da altri Atenei l'iscrizione in qualità di ripetente o di fuori corso...>>.

Anche tale presupposto non è dato rinvenire nel caso in esame.

Ed invero, l'art. 14 del regolamento del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia adottato dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, consente l'iscrizione <<anche in soprannumero>>, circostanza che può consentire l'iscrizione dell'odierna parte ricorrente anche come "ripetente" o "fuori corso" (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 19 marzo 2020, n. 101; **27 ottobre 2020, n. 300**).

Pertanto, in relazione ad un contenzioso analogo a quello in esame, correttamente Codesto T.A.R. ha evidenziato che: <<...per effetto dell'intervenuto annullamento giurisdizionale del d.m. 2018, allo stato non sussiste un limite numerico ragionevolmente imposto all'accesso tramite il canale alternativo del trasferimento da altre facoltà di medicina o affini, e dunque non possono trovare applicazione tutti gli atti e conseguenti barriere all'entrata che su tale limite traevano fondamento; che l'unico presupposto attuale è pertanto quello del riconoscimento di un numero di crediti formativi minimo e idoneo a dimostrare, in vece del superamento dei test d'ingresso per chi proviene direttamente dalle scuole secondarie di secondo grado, il possesso delle capacità richieste per seguire i corsi...>> (cfr. T.A.R. Pescara, sent. 283/2020 *cit.*).

Anche sotto questi profili, il provvedimento impugnato appare gravemente viziato per contrasto con la normativa e col diritto vivente.

V. VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS LEGGE 241/1990 PER MANCATO INVIO DEL PREAVVISO DI RIGETTO; DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA; CONTRADDITTORIETÀ

1. Come evidenziato col precedente motivo, l'Università ha operato in palese contrasto con i criteri di cui all'art. 3, co. 8 e 9, D.M. 16.03.2007.

In ogni caso l'Ateneo non ha comunicato le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza inoltrata dalla parte ricorrente finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla facoltà di Medicina, ad anni successivi al primo, previo riconoscimento di gran parte

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

degli esami sostenuti, in tal modo **violando l'art. 10-bis L. 241/90** ed impedendo ogni forma di collaborazione con l'interessata, che ben avrebbe potuto – ove opportunamente sollecitata – inviare i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione.

La giurisprudenza prevalente, infatti, in casi del tutto assimilabili a quello di specie ha ritenuto <<...**fondata, in ragione del contenuto non vincolato del provvedimento impugnato, anche la censura relativa al mancato preavviso di rigetto, avendo l'ateneo in tal modo impedito ogni forma di contraddittorio preventivo con l'interessato...**>> (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 marzo 2018, n. 518). Orbene, a seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lett. i), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “sanatoria” di cui all'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cons. Stato, sez. I, 14 agosto 2023, n. 1138; cfr. anche Cons. Stato, sez. II, 31 marzo 2022, n. 2388; Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 46).

Il provvedimento in esame non presenta, invero, contenuti di vincolatività tale da escludere in radice l'opportunità di un contraddittorio procedimentale tra il richiedente e l'Ateneo resistente, posto che la parte ricorrente ha chiesto l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo sul presupposto della accertata disponibilità di posti per gli anni di corso successivi al primo del CdLM di interesse (cfr. T.A.R. Pescara, sent. n. 92/2023 [nonché la sentenza resa in ottemperanza e passata in giudicato del 22 agosto 2023, n. 283] secondo cui: <<...**dall'attività espletata in corso di giudizio dall'amministrazione è risultato sussistente per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia il presupposto della sussistenza di posti disponibili per le iscrizioni ad anni successivi al primo propedeutico alla emanazione del bando o avviso pubblico di cui al D.R. 1046/2022**>>), e quindi, in assenza di una condizione (l'unica) che possa ostare a tale iscrizione e renda “vincolato” a priori il comportamento dell'Università.

SULLA NECESSITÀ DELLA TUTELA CAUTELARE

1. Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni juris* a fondamento della presente istanza cautelare tenuto anche conto che il procedimento recentemente delineato da Codesto Tribunale al fine di valutare tutte le istanze di trasferimento (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 febbraio 2021, nn. 58, 68, 73, 74, 80, 84, 86, tutte passate in cosa giudicata) **non è stato posto in essere dall'Amministrazione.**

Inoltre, è stato oramai definitivamente accertata la sussistenza di posti disponibili per il trasferimento ad anni successivi al primo atteso che si devono **considerare vacanti** i posti che l'Ateneo resistente ha illegittimamente coperto tramite il mero scorrimento della graduatoria di primo ingresso (cfr. sent. 200/2024).

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

2. Con riferimento al *periculum* si evidenzia, inoltre, che la ricettività strutturale delle Università è stata di recente completamente ripensata alla luce dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 che, come noto, ha portato alla luce importanti carenze del personale medico anche dal punto di vista sociale ed occupazionale.

Ad oggi – come *supra* già evidenziato e ripetutamente affermato dal Giudice d'appello – non è, infatti, più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, dal momento che è ormai esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni svolte in modalità frontale: le Università, in particolare, sono autorizzate a predisporre corsi ed esami *on-line*, e non solo per il periodo dell'emergenza Covid-19 (cfr., su fattispecie analoga, Cons. Stato, Sez. VI, decr.mon.caut. 6 aprile 2020, n. 1775).

Nel caso di specie, infatti, l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara ha già avviato la "didattica a distanza" ed invero sono attualmente *in itinere* sia le lezioni che gli esami di profitto, sia pure in modalità "mista" (cfr. all. 12 al presente ricorso); sicché, la mancata partecipazione dell'odierna parte ricorrente dall'attività didattica determinerebbe immediati effetti giuridici e fattuali irreversibili ed irreparabili atteso il serio rischio per la parte ricorrente di poter perdere l'anno accademico in corso (cfr., su fattispecie analoga alla presente, Cons. Stato, Sez. VI, decr.mon.caut. 8 giugno 2020, n. 3240; 23 dicembre 2020, n. 7385 secondo cui <<...la ricorrente, in relazione all'ulteriore disponibilità di posti, può ora conseguire la richiesta iscrizione, avendo indubbia necessità di frequentare le lezioni universitarie in cui è richiesto l'obbligo di frequenza, anche per evitare ulteriore pregiudizio al percorso di studi...>>).

2.1. Il procedimento delineato da Codesto Tribunale al fine di valutare tutte le istanze di trasferimento da corsi affini è rimasto senza esito.

L'Amministrazione resistente, invero, non si è minimamente attivata nel senso ordinato da Codesto T.A.R., nonostante il fatto che sulle dette sentenze si siano oramai formati dei giudicati.

2.2. Tale situazione non fa che acuire oltremodo il danno che l'odierna parte ricorrente sta subendo a causa della mancata riconduzione nell'alveo della legittimità delle procedure di trasferimento adottate, nel tempo, dall'Università resistente.

Senza contare, poi, che il procedimento delineato, da ultimo, da Codesto T.A.R., al fine di valutare tutte le istanze di trasferimento, incide su provvedimenti di carattere generale e, pertanto, si tratta di prescrizioni che hanno certamente valore *erga omnes* (cfr. sent. 27 febbraio 2021, n. 127).

Nel delineato quadro, è evidente che la mancata concessione della misura cautelare richiesta (ammissione, con riserva ed in sovrannumero, ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia) produrrebbe per la parte ricorrente un

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

pregiudizio notevole mentre la concessione di detta misura cautelare non inciderebbe in modo altrettanto sensibile sugli interessi contrapposti dell'Amministrazione.

Del resto, l'art. 14 del regolamento del CdLM in Medicina e Chirurgia adottato dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti, consente l'iscrizione <<**anche in soprannumero**>> e tale circostanza può utilmente consentire l'iscrizione dell'odierna parte ricorrente anche come "ripetente", oltre che come "fuori corso" (cfr. in argomento, *ex plurimis*, T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 marzo 2020, n. 83; 19 marzo 2020, n. 101).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai fini istruttori, si depositano in giudizio, unitamente al ricorso, tutti gli atti richiamati e conosciuti, con espressa riserva di richiedere, in corso di causa, ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario.

In ogni caso, si chiede sin d'ora che Codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., il deposito, anche ai sensi degli artt. 46 e 65, co. 3, c.p.a., di una **dettagliata relazione** sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di **ogni altro atto e/o documentato chiarimento**, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, con riserva di articolare motivi aggiunti.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. Abruzzo – Pescara, alla luce anche dei numerosissimi precedenti conformi (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Abruzzo, Pescara, 14 ottobre 2020, n. 283 – **passata in cosa giudicata** – che ha annullato, per le ragioni ivi specificate, l'avviso di trasferimento adottato dall'Università resistente con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019; cfr., poi, T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20 febbraio 2021, nn. 58, 68, 73, 74, 80, 84, 86, 87; 23 febbraio 2021, n. 126; 19 marzo 2021, nn. 157, 161, 163 e 166):

IN VIA CAUTELARE

disporre l'ammissione, con riserva ed in soprannumero – anche ai sensi dell'art. 9 del regolamento del corso di laurea *supra* richiamato – dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, ove occorra anche mediante l'utilizzo dei posti, riservati agli studenti extracomunitari, eventualmente rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE

accertata e dichiarata l'illegittimità di tutti gli atti impugnati, accogliere il ricorso ordinando all'Amministrazione resistente di valutare attentamente – **nel rispetto dell'art. 3, commi 8 e 9, del D.M. 16 marzo 2007** – i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta dalla parte ricorrente ai fini dell'immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, anche come risarcimento in forma specifica (cfr. sul punto **Cons. Stato, Sez. VII, nn. 1669, 1670 del 2022 secondo cui l'Università ha <<...l'obbligo di riesaminare ora la domanda proposta [...] tenendo conto dei requisiti fin qui maturati, e provvedendo di conseguenza ove nelle more si siano**

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

resi disponibili posti per i trasferimenti, quantunque non ancora pubblicati in apposito avviso...>>; cfr., altresì, T.A.R. Pescara, sent. n. 92/2023 [nonché la sentenza resa in ottemperanza e passata in giudicato del 22 agosto 2023, n. 283] secondo cui: <<...il ricorso è fondato e merita accoglimento dal momento che dall'attività espletata in corso di giudizio dall'amministrazione è risultato sussistente per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia il presupposto della sussistenza di posti disponibili per le iscrizioni ad anni successivi al primo propedeutico alla emanazione del bando o avviso pubblico di cui al D.R. 1046/2022 [...] che pertanto il ricorso merita accoglimento ed in esecuzione della presente decisione l'amministrazione è onerata di procedere senza ritardo alla pubblicazione di un avviso pubblico per i trasferimenti ad anni successivi al primo per l'anno accademico in corso...>> nonché, ancora più di recente, T.A.R. Pescara, ord. nn. 52 e 53 del 2023 – confermate in appello con ordd. 28 giugno 2023, n. 2644; 5 luglio 2023, n. 2736 – con le quali è stata accertata una disponibilità di posti per il trasferimento ad anni successivi al primo per il CdLM di interesse e, pertanto, è stato ordinato all'Università di Chieti di <<...bandire, senza ritardo, l'avviso pubblico, con gli anzidetti criteri, non potendo le vacanze emerse essere compensate con le iscrizioni in sovrannumero negli altri anni...>>; da ultimo, T.A.R. Pescara, sent. 8 luglio 2024, nn. 200, 202, 203, 204 e 205: <<...il presente ricorso merita accoglimento nel senso che la Università resistente dovrà riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo [...] considerando vacanti quei posti che invece ha illegittimamente coperto tramite il mero scorrimento della graduatoria di primo ingresso...>>)

NEL MERITO ED IN SUBORDINE

accogliere il ricorso annullando tutti gli atti impugnati condannando, altresì, l'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi all'illegittimo diniego dell'istanza di immatricolazione in questione.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e, pertanto, si versa il contributo unificato nella misura di legge.

SPESE ED ONORARI DI LITE

Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, spese generali e rimborso del C.U., da distrarsi al procuratore antistatario.

Afragola – Roma, data della firma

F.to digitalmente
avv. Giacomo Romano

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213